



## 10° REPARTO INFRASTRUTTURE

Corso Malta, 91- 80143 Napoli

Indirizzo telegrafico: REPAINFRA NAPOLI

Indirizzo di PEI: [infrastrutture\\_napoli@esercito.difesa.it](mailto:infrastrutture_napoli@esercito.difesa.it) – Indirizzo di PEC: [infrastrutture\\_napoli@postacert.difesa.it](mailto:infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it)

Allegati: 0 (zero)  
Annessi: //

Napoli  
Funz. Tec. ing. E. FARINA , 1651323  
[10geni00@geniocz.191.it](mailto:10geni00@geniocz.191.it)  
[casezcz@infrana.esercito.difesa.it](mailto:casezcz@infrana.esercito.difesa.it)  
[casezbcm@infrana.esercito.difesa.it](mailto:casezbcm@infrana.esercito.difesa.it)

OGGETTO: **P1722** - Delocalizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Orsara di Puglia. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

**Indizione e convocazione conferenza di servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona** (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.).

A                   AUTORITA' IDRICA PUGLIESE  
Viale Borsellino e Falcone, n. 2  
PEC: [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)

BARI

~~~~~  
Rif.: Fg. prot. n. 0004943 del 09/08/2023 ricevuto con f. n. M\_D ABAE837 REG2023 0012417 in data 09/08/2023.  
~~~~~

1. Con lettera in riferimento codesto Ente ha indetto una Conferenza di Servizi preliminare, in forma simultanea ed in modalità sincrona (in via telematica), sul Progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'intervento in oggetto per il quale si intendono acquisire gli atti di consenso prescritti dalla normativa vigente necessari al prosieguo dell'istruttoria. Tenuto conto che l'Ufficio BCM di questo Reparto è stato convocato per discutere degli aspetti relativi alla bonifica ordigni bellici, si esprimono le considerazioni che di seguito si riportano.

1. La **bonifica** ordigni bellici non costituisce attività obbligatoria per legge, ma discrezionale ove i soggetti deputati a farlo abbiano valutato l'esistenza di un rischio per la possibile presenza di ordigni bellici interrati.

Di contro, la **valutazione del rischio bellico** costituisce attività obbligatoria in quanto deriva dall'osservanza del **D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.** (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, "T.U."), che all'art. 28 prevede, nella valutazione di tutti i rischi, anche quelli *"derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, (...), interessati da attività di scavo"*. Inoltre, la **Legge n. 177 del 01/10/2012** (che modifica il T.U. con efficacia dal 26/06/2016) fa carico al **"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione"** la **valutazione di tale rischio** (*"Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede ad incaricare*

*un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute» - art. 91 c. 2-bis).*

2. Nel caso di specie, senza entrare nel merito della necessità ed indifferibilità della bonifica, la cui valutazione rimane di esclusiva competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), occorre tuttavia tener presente che il rischio di presenza ordigni bellici interrati è inesistente soltanto laddove esiste un verbale di constatazione/validazione dell'Autorità Militare competente per territorio, che attesti la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica.
3. Premesso quanto sopra, si rappresenta che sulla base del combinato disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, tutte le attività di bonifica sistematica terrestre sono soggette all'emissione del **“Parere Vincolante”** da parte dell'Autorità Militare, che valuterà caso per caso le situazioni rappresentate, in modo da fornire le giuste prescrizioni sulla base della tipologia di lavori principali che i "soggetti interessati" dovranno realizzare. Il sopraccitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un **procedimento amministrativo ad istanza di parte**, così come regolamentato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., **che vede quali attori esclusivi il Reparto Infrastrutture territorialmente competente ed il soggetto interessato.**
4. Prima di poter ottenere il “parere vincolante” (rilasciato da questo Reparto entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo) che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il “Soggetto Interessato” (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:  
[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)  
(allo stesso link è reperibile anche l'Albo aggiornato delle ditte BCM specializzate).  
Tra gli allegati richiesti vi sono in particolare i seguenti documenti:
  - a) Relazione illustrativa delle opere principali;
  - b) Planimetria generale delle opere principali;
  - c) Documento Unico di Bonifica (DUB);
  - d) Progetto di Bonifica bellica.
  - e) ... altro ...Mentre il documento di cui alla lettera c) contiene anche i dati della ditta specializzata prescelta per il servizio di bonifica, il documento di cui alla lettera d) contiene il Progetto di bonifica bellica elaborato dalla ditta specializzata sulla base degli allegati di cui alle lettere a) e b).  
**Per quanto appena affermato, questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione.**  
Al riguardo si precisa che la scelta della ditta BCM da parte del Soggetto Interessato (S.I.) è un atto unilaterale col quale viene dato mandato all'impresa specializzata per l'esecuzione del servizio BST attraverso l'instaurazione di un rapporto giuridico-contrattuale i cui contraenti sono il S.I. e la ditta BCM.

5. Alla luce delle considerazioni sopra espresse e considerato che codesto Ente necessita comunque di ricevere quantomeno dei parametri indicativi al fine di proseguire l'iter autorizzativo dell'intervento in oggetto, si riportano di seguito una serie di informazioni generali che consentiranno di effettuare le necessarie valutazioni tecnico economiche inerenti gli aspetti della bonifica bellica.
6. Sulla base della Determinazione n.19 del 27/09/2001 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la bonifica ordigni bellici non costituisce un "lavoro" ma un "servizio" e pertanto rientrando nelle definizioni di "servizio" incluse nel D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Come tale, la bonifica bellica non rientra nel progetto esecutivo e non rientra nemmeno nell'appalto principale, ma costituisce un'attività preventiva che si dovrà effettuare, ove ritenuto opportuno, prima dei lavori dell'appalto stesso.

Sul cantiere di bonifica bellica non hanno competenze né il progettista delle opere, né il coordinatore per la sicurezza, né il direttore dei lavori, in quanto trattasi di attività speciale e rischiosa per la sua fattispecie, pertanto riservata esclusivamente alla ditta specializzata sotto la vigilanza e controllo dell'Ufficio BCM del Reparto Infrastrutture competente per territorio (nel caso in oggetto trattasi del 10° Reparto Infrastrutture).

Prima di iniziare il servizio di bonifica, la ditta BCM incaricata ed il soggetto interessato dovranno ricevere il parere vincolante positivo dell'Ufficio BCM. Tale parere sarà emesso sulla base del tipo di opere che il soggetto interessato manifesterà l'intenzione di realizzare e sulla base del progetto di bonifica elaborato dalla ditta specializzata prescelta.

7. **Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento.**
8. Al fine di agevolare le attività istruttorie dell'Ente che ha indetto la Conferenza dei Servizi, si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) attualmente in vigore.
  - *Dovunque vi sia rischio presenza ordigni bellici si dovrà eseguire **preventivamente una bonifica superficiale** comprensiva dell'**eventuale taglio della vegetazione** (ove presente) a cura esclusiva dello stesso personale della ditta BCM specializzata.*
  - *Qualunque attività di scavo delle opere principali dovrà comportare una **bonifica profonda fino alla profondità della quota di scavo con garanzia di un ulteriore metro di profondità.***
  - *La **massima bonifica profonda** che si prescriverà raggiungerà la profondità di **7 metri** con garanzia di un ulteriore metro aggiuntivo nonostante il raggiungimento di profondità maggiori negli scavi delle opere principali.*
  - *Qualora sulla quota di scavo delle opere principali è prevista la posa di fondazione di una **infrastruttura rilevante** (ponte, edificio superiore a 2 piani, edificio suscettibile di grande affollamento, ecc..) si prescriverà comunque la **bonifica massima alla profondità di 7+1 metri** anche per scavi a profondità inferiore.*
  - *Dovunque sia previsto il **passaggio di automezzi pesanti e mezzi meccanici** si prescriverà una bonifica a **3 metri di profondità.***
  - *Su tutte le aree che diventeranno **carrabili**, si prescriverà una bonifica a **3 metri di profondità.***
  - *Qualora siano previste attività di scavo per la realizzazione di parcheggi ovvero aree carrabili, si prescriverà una bonifica non minore della **somma della profondità dello scavo***

*e dei 3 metri previsti sulle aree carrabili (una bonifica maggiore sarà prevista in caso di infrastrutture rilevanti).*

- *La bonifica profonda generalmente prescritta sarà quella con il metodo delle trivellazioni salvo i casi in cui il terreno dovesse presentare **diffuse anomalie ferromagnetiche** che non consentono tale metodologia. In tal caso sarà prescritta una **bonifica con il metodo dello scavo a strati successivi**.*

*Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà **PARERE VINCOLANTE POSITIVO**.*

9. A tutela di codesto Ente è utile sapere che, in caso di bonifiche belliche su aree caratterizzate da forte presenza di materiale ferromagnetico che disturbi il funzionamento dei metal detector, non consentendo di utilizzare il classico metodo delle trivellazioni, sarà prevista una modifica delle prescrizioni anche in corso d'opera prevedendo il metodo dello scavo per strati successivi. Tale metodologia, certamente più lenta e accurata potrebbe portare ad un incremento dei costi iniziali previsti qualora non contemplata anticipatamente in contratto. Non è preventivamente prevedibile se si renderà necessaria tale metodologia in quanto dipenderà dalla presenza o meno di interferenze ferromagnetiche di disturbo dovute a eventuali sottoservizi, strutture in CLS armato adiacenti, infrastrutture limitrofe contenenti parti metalliche, terreno contenente minerale ferroso, materiale di risulta, etc..
10. A completamento delle informazioni fornite, si precisa infine che, in caso di rinvenimento di eventuali ordigni, questi ultimi non dovranno essere assolutamente né toccati né maneggiati, ma dovranno essere tempestivamente denunciati per conoscenza alle autorità militari (incluso questo Reparto) e per competenza ai Carabinieri territoriali al fine di non incorrere nel reato penale di detenzione illegale di sostanze esplosive. L'attività di neutralizzazione (rimozione e brillamento) degli ordigni ritrovati è esclusiva competenza dell'Autorità Militare e sarà attivata dagli stessi carabinieri lungo la via gerarchica. Tale attività di neutralizzazione comporta oneri esclusivamente a carico del Ministero della Difesa.
11. Questo Ufficio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ai seguenti recapiti telefonici:
  - 081-18471873 (Capo Ufficio BCM Funz. Spec. tec. t.ISSMI Ing. Dario IELPO);
  - 081-18471871;
  - 081-18471869;
  - 081-18471870;
  - 0961-725183 (Ufficio BCM-Distaccamento di Catanzaro).

**p. Il COMANDANTE t. a.**  
**Col. ing. t.ISSMI Luigi MIRONE**  
**Ten. Col. G. (p) RN Cesare BIZZARRO**